



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Parere dei Comuni e delle Province sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 di attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria.

*Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.*

Repertorio atti n. 38/CV del 6 aprile 2017

## LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 6 aprile 2017:

**VISTA** la legge 7 agosto 2015, n.124, recante: "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", in particolare, l'articolo 11, comma 1, lettera p), il quale ha previsto che il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici e, specificamente la lettera p) recante principi e criteri direttivi per il conferimento degli incarichi di direttore generale, di direttore sanitario e di direttore amministrativo e, ove previsto dalla legislazione regionale, di direttore dei servizi socio-sanitari delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale;

**VISTO** il comma 2 del citato articolo 11 il quale ha disposto che i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto, per i profili di competenza relativi alla lettera p) del medesimo comma 1, con il Ministro della salute, previa acquisizione del parere della Conferenza Unificata e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere;

**VISTO** il comma 3 dell'articolo 11 il quale ha stabilito che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1 del medesimo articolo, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura stabiliti dal medesimo articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive;

**CONSIDERATO** che il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare nella seduta del 24 marzo 2017, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 di attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria;

**CONSIDERATO** che l'intervento correttivo provvede a dare seguito alla sentenza n. 251 del 2016 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 11, comma 1, lettera p) della citata legge n. 124/2015 nella parte in cui prevede il parere reso in sede di Conferenza Unificata, anziché previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni;

AF



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

**VISTA** la nota DAGL n. 0004204 del 30 marzo 2017 con la quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso il citato schema di decreto legislativo al fine dell'espressione del parere dei Comuni e delle Province in sede di questa Conferenza, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; provvedimento che, in pari data, è stato trasmesso agli Enti locali;

**CONSIDERATO** che, nella odierna seduta di questa Conferenza, l'ANCI e l'UPI hanno espresso parere favorevole sul provvedimento in esame;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 di attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria, trasmesso, con nota DAGL n. 0004204 del 30 marzo 2017, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

RP  
Il Segretario  
Antonio Naddo



Il Presidente  
On. Gianclaudio Bressa

*Gianclaudio Bressa*



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

Intesa sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 di attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria.

*Intesa, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 7 agosto 2015, n. 124 a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016.*

Repertorio atti n. 52/CSR del 6 aprile 2017

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE  
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO**

Nella odierna seduta del 6 aprile 2017:

**VISTA** la legge 7 agosto 2015, n.124, recante: "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", in particolare, l'articolo 11, comma 1, lettera p), il quale ha previsto che il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici e, specificamente la lettera p) recante principi e criteri direttivi per il conferimento degli incarichi di direttore generale, di direttore sanitario e di direttore amministrativo e, ove previsto dalla legislazione regionale, di direttore dei servizi socio-sanitari delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale;

**VISTO** il comma 2 del citato articolo 11 il quale ha disposto che i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto, per i profili di competenza relativi alla lettera p) del medesimo comma 1, con il Ministro della salute, previa acquisizione del parere della Conferenza Unificata e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere;

**VISTO** il comma 3 dell'articolo 11 il quale ha stabilito che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1 del medesimo articolo, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura stabiliti dal medesimo articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive;

**VISTA** la nota DAGL n. 0004203 del 30 marzo 2017 con la quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 di attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria, approvato in esame preliminare nella seduta del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2017, al fine del conseguimento dell'intesa in sede di questa Conferenza, provvedimento che, in pari data, è stato trasmesso alle Regioni ed alle Province autonome;

BP





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

**CONSIDERATO** che l'intervento correttivo provvede a dare seguito alla sentenza n. 251 del 2016 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 11, comma 1, lettera p) della citata legge n. 124/2015 nella parte in cui prevede il parere reso in sede di Conferenza Unificata, anziché previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni;

**CONSIDERATO** che, nella odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso avviso favorevole all'intesa sul provvedimento in esame;

**ACQUISITO**, quindi, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome;

### SANCISCE L'INTESA

sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 di attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria, trasmesso, con nota DAGL n. 0004203 del 30 marzo 2017, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Segretario  
Antonio Naddo



Il Presidente  
On. Gianclaudio Bressa



**Consiglio di Stato**  
**Segretariato Generale**

N.

Roma, addì

Risposta a nota del

N.

Div.

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il numero

**603/2017**, emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di

questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

**OGGETTO:**

**REGOLAMENTO:**

**DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E  
CORRETTIVE AL DLGS 4 AGOSTO  
2016, N. 171 ATTUAZIONE DELEGA  
ART. 11, COMMA 1, LETTERA P)  
LEGGE 124/2015, IN MATERIA DI  
DIRIGENZA SANITARIA**

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.  
205.

Allegati N.

Segretario Generale

**MINISTERO DELLA FUNZIONE  
PUBBLICA UFFICIO LEGISLATIVO**  
(.....)

CARLOTTI GABRIELE  
.....19:04:2017 15:17:07 CEST



Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

## Consiglio di Stato

Adunanza della Commissione speciale del 11 aprile 2017

### **NUMERO AFFARE 00603/2017**

#### OGGETTO:

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio legislativo del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al d. lgs. 4 agosto 2016, n. 171, in attuazione della delega di cui all'art. 11, comma 1, lettera p), della legge n. 124 del 2015, in materia di dirigenza sanitaria;

#### **LA SEZIONE**

vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. ULM\_FP 0000724 del 31 marzo 2017, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio legislativo del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

visto il decreto n. 52 del 6 aprile 2017, con il quale il presidente del Consiglio di Stato ha costituito la Commissione speciale per l'esame dell'affare in oggetto ed ha nominato i suoi componenti;

sentiti, nel corso dell'audizione dell'11 aprile 2017, il capo dell'Ufficio legislativo del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, l'Avvocato dello Stato Angelo Vitale, e il Presidente dell'ARAN, dott. Sergio Gasparrini; esaminati gli atti, nell'adunanza dell'11 aprile 2017, presente anche il presidente aggiunto Gerardo Mastrandrea ed uditi i correlatori, il consigliere Massimiliano Noccelli e il consigliere Giancarlo Luttazi;

*Premesso:*

1. – Con la nota del 31 marzo 2017 il Capo dell'Ufficio legislativo del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d'ordine del Ministro, ha chiesto il parere di questo Consiglio di Stato sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 di attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria.

Lo schema di decreto legislativo è stato predisposto in attuazione dell'articolo 11, comma 3, della citata legge n. 124 del 2015 (meglio nota come "legge Madia", recante "*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*"), applicando quel comma 3 («*Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura stabiliti dal presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive*») a fini migliorativi del citato decreto legislativo n. 171 del 2016 e, altresì, nel rispetto della sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 25 novembre 2016, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della citata legge delega n. 124 del 2015 perché incidenti a vario titolo su materie di competenza regionale e alla luce del principio di leale collaborazione.

Sulla materia sono precedentemente intervenuti due pareri di questo Consiglio di Stato:

- il parere n. 1113 del 5 maggio 2016 (n. affare 436/2016), reso da apposita

Commissione speciale il 18 aprile 2016 ed avente ad oggetto lo schema poi sfociato nel citato decreto legislativo n. 171 del 2016, al quale lo schema ora in esame reca disposizioni integrative e correttive;

- il parere n. 83 del 17 gennaio 2017 (n. affare 2371/2016), reso da apposita Commissione speciale il 9 gennaio 2017 su quesito della Presidenza del Consiglio dei Ministri in merito agli adempimenti da compiere a seguito della citata sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016.

Lo schema in esame ha ottenuto il visto di conformità (c.d. "bollinatura") dalla Ragioneria generale dello Stato ed è corredato da Relazione illustrativa, analisi dell'impatto della regolamentazione (A.I.R.), e analisi tecnico-normativa (A.T.N.).

Non risulta, allo stato, il formale concerto del Ministro della Salute, da rendere ai sensi del citato comma 3 e del comma 2, dell'articolo 11 della legge n. 124/2015.

2. – Lo schema di decreto si compone di 7 articoli.

L'art. 1 espone l'oggetto e la portata innovativa dell'articolato.

L'art. 2 modifica le premesse del citato d. lgs. n. 171 del 2016.

L'art. 3 reca modifiche all'art. 1 del citato d. lgs. n. 171 del 2016,

L'art. 4 reca modifiche all'art. 2 del citato d. lgs. n. 171 del 2016.

L'art. 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'art. 6 fa salvi gli effetti già prodotti dal d. lgs. n. 171 del 2016 ed abroga il decreto del Ministro della salute 17 ottobre 2016 (*"Determinazione dei parametri per la valutazione degli idonei all'incarico di Direttore generale degli enti del Servizio sanitario nazionale"*), pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2016, i cui parametri, come precisa la Relazione illustrativa, sono stati in gran parte recepiti nei previsti nuovi commi da 7-bis a 7-sexies del novellato articolo 1 del decreto legislativo n. 171 del 2016.

L'art. 7 stabilisce l'entrata in vigore del decreto legislativo nel giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

*Considerato:*

1.1 – Sotto un profilo formale, come si è accennato, si osserva che non risulta, allo



stato, il formale concerto del Ministro della Salute, da rendere ai sensi del citato comma 3 e del comma 2, dell'art. 11 della legge n. 124 del 2015.

Ancora sotto un profilo formale si osserva che le rubriche degli articoli 2 (*"Modifiche alle Premesse"*), 3 (*"Modifiche all'articolo 1"*), e 4 (*"Modifiche all'articolo 2"*) andrebbero meglio definite con la corretta indicazione della fonte in cui gli articoli oggetto di modifica sono inseriti: il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171.

Analogo rilievo fa fatto quanto ai commi 1 dei citati articoli 3 e 4: essi si limitano ad indicare gli articoli del d. lgs. n. 171 del 2016 cui sono apportate modifiche senza indicare la fonte che li contiene.

1.2 – Si prende atto che, come riferito nell'A.I.R. (Sezione 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione; lettera A - rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate), il correttivo è stato formulato tenendo conto dei rilievi della citata sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016 e del conseguente parere di questo Consiglio di Stato n. 83 del 2017 e, quindi, dopo una dialettica procedimentale con la Conferenza unificata Stato-Regioni in esito alla quale sono stati concordati emendamenti all'art. 2, comma 1, del d. lgs. n. 171 del 2016: l'A.I.R. indica, al riguardo, l'eliminazione dell'attuale previsione della rosa di candidati al conferimento degli incarichi di direttore generale *"non inferiore a tre e non superiore a cinque"* da proporre al Presidente della Regione (si veda in proposito il successivo capo 2.4).

1.3 – La Commissione speciale prende atto, altresì, che l'autorità redigente ha ritenuto di non seguire le indicazioni del citato parere di questo Consiglio di Stato n. 1113 del 2016 circa l'opportunità di inserire tutte le previsioni relative alla tempistica e alle modalità di prima applicazione del decreto legislativo qui in esame nell'art. 6 dello schema originario (ora art. 5), appositamente dedicato alle norme transitorie (v., nel decreto legislativo n. 171 del 2016 : l'articolo 1, comma 4, lettera

c); l'articolo 2, comma 3; l'articolo 3).

Si prende atto, inoltre, che nella stesura finale dell'articolo 3 (*“Disposizioni per il conferimento dell'incarico di direttore sanitario, direttore amministrativo e, ove previsto dalle leggi regionali, di direttore dei servizi socio-sanitari delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale”*) del d. lgs. n. 171 del 2016 (già articolo 4 dello schema originario) l'autorità redigente ha parimenti ritenuto di non seguire le indicazioni di questo Consiglio di Stato relativamente al suggerimento, fatto a fini di maggior chiarezza e conseguente trasparenza, di non accorpare in unico comma una congerie di disposizioni.

Si suggerisce peraltro, con l'occasione, un miglioramento testuale dell'ultima parte del primo periodo della disposizione in esame, non modificata dal correttivo (*«il direttore generale [...] nomina [...] attingendo obbligatoriamente agli elenchi regionali [...] previo avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio, effettuati da una commissione «nominata dalla Regione» [...] composta da esperti [...] che non si trovino in situazioni di conflitto d'interessi, di comprovata professionalità e competenza nelle materie oggetto degli incarichi, «di cui uno designato dalla Regione»*).

2. – Relativamente allo specifico testo dell'articolato correttivo si osserva quanto segue.

2.1 – Sull'art. 1 (*“Oggetto”*) non si hanno rilievi da formulare, essendo redatto in coerenza con le indicazioni fornite dal parere di questo Consiglio di Stato n. 83 del 2017.

2.2 - Sul testo dell'art. 2, recante modifiche alle *Premesse* del d. lgs. n. 171 del 2016, non si hanno rilievi da formulare, ad eccezione del rilievo formale espresso nel precedente capo 1.1.

2.3 – Relativamente all'articolo 3 (*“Modifiche all'articolo 1”*) si richiama, quanto al profilo formale, il rilievo del precedente capo 1.1.

Sotto il profilo sostanziale si osserva quanto segue.

L'articolo consta di un solo comma, che nelle lettere a), b), c) e d) apporta modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo n. 171 del 2016.

La lettera a) modifica, in particolare, l'art. 1, comma 6, del d. lgs. n. 171 del 2016 e prevede che la valutazione dei titoli formativi e professionali e della comprovata esperienza dirigenziale e la fissazione dei punteggi siano predeterminati non più secondo i parametri definiti con il decreto del Ministero della Salute ora previsto da quel comma 6 (in attuazione del quale è stato emanato il d.m. 17 ottobre 2016 - "*Determinazione dei parametri per la valutazione degli idonei all'incarico di Direttore generale degli enti del Servizio sanitario nazionale*", pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2016, e del quale il presente schema, all'articolo 6, comma 2, prevede l'espressa abrogazione: v. *infra* il capo 2.6) – ma secondo i parametri fissati dallo stesso art. 1 del d. lgs. n. 171 del 2016 nei commi dal 7-*bis* al 7-*sexies*, introdotti dall'art. 3 dello schema ora in esame.

Viene anche eliminata la previsione secondo cui la valutazione dell'esperienza e dei titoli e l'assegnazione dei punteggi debba avvenire in modo paritario, in quanto si introduce per la valutazione dell'esperienza dirigenziale un punteggio massimo di 60 punti e per la valutazione dei titoli un punteggio massimo di 40 punti(v. *infra*).

La lettera b) prevede opportunamente che i titoli formativi e professionali, oggetto di valutazione, abbiano attinenza con le materie del *management* e della direzione aziendale, accentuando l'impronta manageriale che deve caratterizzare l'*iter* formativo e il *curriculum* professionale dei direttori generali.

Analogha considerazione si esprime per la previsione inerente ai corsi di perfezionamento universitario di durata almeno annuale, le abilitazioni professionali e gli altri corsi di formazione in ambito manageriale e organizzativo svolti presso istituzioni pubbliche e private di riconosciuta rilevanza della durata di almeno 50 ore, con esclusione dei corsi di cui all'art. 1, comma 4, lettera c), del d. lgs. n. 171 del 2016, organizzati e gestiti dalle Regioni, e già valutati quali requisiti

di accesso.

La lettera c) modifica il comma 7 dell'art. 1 del d. lgs. n. 171 del 2016 abbassando da 75 a 70 punti la soglia di punteggio minimo per ottenere l'iscrizione nell'elenco nazionale, secondo quel condivisibile criterio di maggiore flessibilità (o minore rigidità) di cui si è detto sopra.

Circa la previsione secondo cui l'elenco nazionale viene pubblicato in ordine alfabetico, senza l'indicazione del punteggio conseguito nella selezione – giustificata dalla Relazione illustrativa, alla pagina 3, con *«la circostanza che l'elenco in argomento non costituisce una graduatoria e anche al fine di non condizionare, con l'indicazione del punteggio, la commissione regionale chiamata, successivamente, ad occuparsi della procedura relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali a carattere generale»* – essa si discosta da quanto osservato da questo Consiglio di Stato nel citato parere n. 1113/2016, laddove ha osservato che, *«pur essendo indubbio che la valutazione della Commissione regionale sia e debba essere autonoma rispetto a quella della Commissione nazionale, essa non può non tenere conto del punteggio assegnato in sede nazionale, quale elemento di partenza, per poi discostarsene sulla base di ulteriori elementi, soggettivi ed oggettivi, che saranno attentamente valutati e debitamente motivati»*.

In proposito si prende atto della maggior valenza attribuita nel testo correttivo alla autonomia fra l'elenco nazionale, dal quale attingere i candidati, e la procedura idoneativa in ambito regionale.

La lettera d) del presente articolo 3, introducendo i citati commi *7-bis*, *7-ter*, *7-quater* e *7-quinquies*, recepisce le osservazioni del parere n. 1113 del 2016 quanto al fatto che l'art. 1, commi 6 e 7, dello schema di decreto legislativo poi approvato non stabilisse espressamente quale fosse il peso della comprovata esperienza dirigenziale e dei titoli formativi e professionali nell'assegnazione dei punteggi da parte della Commissione nazionale, lasciando all'ampia discrezionalità della Commissione sia la fissazione, nell'avviso pubblico, dei criteri specifici predefiniti sia l'assegnazione, in sede di singole valutazioni, del punteggio.

Il parere n. 1113 del 2016 aveva indicato, a titolo esemplificativo, un criterio preferenziale, da introdurre, secondo cui la pregressa esperienza positiva in ruoli dirigenziali delle aziende sanitarie, certificata dalle competenti Amministrazioni, valesse un certo numero di punti, così come il conseguimento di uno o più attestati di frequentazione ai corsi regionali e aveva segnalato al Governo l'opportunità di prevedere almeno taluni punteggi vincolati ad esperienze o titoli formativi particolarmente qualificanti, ad evitare una eccessiva dilatazione dei margini valutativi nell'assegnazione dei punteggi.

Lo schema di decreto correttivo in esame ha recepito, in gran parte, tali osservazioni in quanto, pur ispirandosi ad un tendenziale criterio di flessibilità nella valutazione concreta, ha tuttavia introdotto criteri e coefficienti di valutazione più certi e in particolare:

- a) ha stabilito che il punteggio massimo per l'esperienza dirigenziale pregressa corrisponda a 60 e quello massimo per i titoli a 40, puntando maggiormente sul valore dell'esperienza dirigenziale, fondamentale per le capacità manageriali, senza mortificare il pur essenziale ruolo della formazione;
- b) ha valorizzato l'esperienza dirigenziale maturata negli ultimi 7 anni nella direzione di strutture sanitarie pubbliche o private, autorizzate, con diretta responsabilità di risorse umane, tecniche e finanziarie, maturata in entrambi i settori, ed autonomia organizzativa e gestionale, esaltando il bagaglio manageriale dei candidati ed escludendo, invece, l'attività di mero studio, consulenza o ricerca;
- c) ha introdotto coefficienti di valutazione, nell'assegnazione del punteggio, di singoli rilevanti aspetti delle capacità gestionali ed organizzative (risorse finanziarie, complessità della struttura, coordinamento e responsabilità di più strutture dirigenziali);
- d) ha definito il valore massimo del punteggio negativo, pari a 8, per eventuali pregressi provvedimenti di decadenza del candidato o comunque negativi, quanto ai risultati della gestione, nel corso degli ultimi 7 anni;

e) ha stabilito criteri per la valutazione del punteggio agli incarichi per la frazione superiore all'anno e di sovrapposizione di incarichi, valorizzando in caso di concorrenti incarichi quello più premiante per il candidato;

f) ha introdotto, come già detto, requisiti più certi per la valutazione dei titoli formativi e professionali, calibrati sul *management*, comunque con punteggio non superiore, come pure detto, a 40.

Si tratta di innovazioni condivisibili, che si muovono nell'auspicata direzione di un criterio meritocratico nella selezione dei direttori generali e, più in generale, del buon andamento dell'amministrazione sanitaria.

2.4 – Relativamente all'art. 4 (*“Modifiche all'articolo 2”*) si richiama, quanto al profilo formale, il rilievo del precedente capo 1.1.

Sotto il profilo sostanziale si osserva quanto segue.

La disposizione in esame incide sull'art. 2 del d. lgs. n. 171 del 2016.

Essa accentua il carattere discrezionale della procedura in sede regionale, perché prevede che la commissione regionale sia nominata dal Presidente della Regione secondo modalità e criteri definiti dalle Regioni.

La valorizzazione dell'autonomia delle Regioni rispecchia la tendenza dell'ordinamento già evidenziata dalla Corte costituzionale, da ultimo anche nella più volte citata sentenza n. 251 del 2016.

Relativamente a quest'ultima, il correttivo elimina dal testo del vigente art. 2, comma 1, del d. lgs. n. 171 del 2016 il limite numerico (*«non inferiore a tre e non superiore a cinque»*) nella rosa dei candidati da proporre al Presidente della Regione; così discostandosi dal citato parere n. 1113 del 2016, il quale aveva rilevato che, circoscrivendo il numero degli idonei, all'esito della procedura idoneativa, si limitava la possibile arbitrarietà della scelta, la si avvicinava a una sostanziale insindacabilità, allontanandola per contro da una impostazione meritocratica; criticità queste rafforzate dalla già rilevata influenza del punteggio assegnato ai candidati in sede nazionale.

Si ribadisce in proposito il rilievo del parere n. 1113 del 2016: una modifica di

queste previsioni con un nuovo sbilanciamento verso la fiduciarità della nomina rischierebbe di attenuare la concreta portata della riforma e il suo impatto sull'organizzazione del servizio sanitario.

Da condividere è, invece, la prevista possibilità di attingere ad altri nominativi inseriti in una rosa di candidati per una selezione svoltasi negli ultimi tre anni, purché i candidati risultino ancora iscritti nell'elenco nazionale, nell'ipotesi di decadenza o di mancata conferma del direttore generale.

In proposito, peraltro, una esigenza di omogeneità suggerirebbe di prevedere la possibilità di attingere in via prioritaria alla medesima selezione regionale già svoltasi per quel determinato incarico resosi vacante.

2.5 – Relativamente all'art. 5 (*"Clausola di invarianza finanziaria"*) non si hanno rilievi da formulare.

2.6 – L'art. 6 (*"Disposizioni transitorie e finali"*) fa salvi gli effetti già prodotti dal decreto legislativo n. 171 del 2016.

L'articolo inoltre, come già segnalato nel precedente capo 2.3, abroga il citato decreto del Ministro della salute 17 ottobre 2016 (*"Determinazione dei parametri per la valutazione degli idonei all'incarico di Direttore generale degli enti del Servizio sanitario nazionale"*), pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2016, poiché – precisa la Relazione illustrativa – sono stati in gran parte recepiti nei previsti nuovi commi da *7-bis* a *7-sexies* del novellato art. 1 del d. lgs. n. 171 del 2016.

In proposito non si hanno rilievi da formulare.

2.7 – Sull'articolo 7 (*"Entrata in vigore"*), infine, la Commissione speciale rimette al Governo la possibilità di valutare se la pressoché immediata entrata in vigore del provvedimento e la conseguente deroga all'ordinario periodo di *vacatio legis*, ai sensi dell'art. 73, comma terzo, Cost., nel caso di specie trovino una razionale giustificazione nella natura correttiva/integrativa dello schema di decreto in esame, considerando comunque la sua innovatività, come si è rilevato, su punti non

secondari della disciplina già dettata dal d. lgs. n. 171 del 2016.

P.Q.M.

nei termini esposti, con le osservazioni sopra formulate, è il parere favorevole della Commissione speciale.

GLI ESTENSORI

Massimiliano Nocelli, Giancarlo Luffa

UFFICIO GIANCARLO  
18.04.2017 15:39:39 CEST

IL PRESIDENTE

Luigi Carbone



IL SEGRETARIO

Maria Luisa Salvini